

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 8 GIUGNO 1961

(59^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BENEDETTI

INDICE

Disegno di legge:

« Modifica degli articoli 242, 243, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari (1257) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 609, 610, 611, 613
D'ALBORA	613
PIGNATELLI, <i>relatore</i>	613
SAMEK LODOVICI	610, 611, 612, 613
SCOTTI	611

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Benedetti, Bonadies, Caroli, Criscuoli, D'Albora, Franzini, Indelli, Lombardi, Lombari, Mancino, Pasqualicchio, Pignatelli, Samek Lodovici, Scotti, Tibaldi, Zanardi e Zelioli Lanzini.

LOMBARDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifica degli articoli 242, 243, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari » (1257) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica degli articoli 242, 243, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, nella seduta precedente abbiamo approvato l'articolo 9. Passiamo quindi all'esame dell'articolo 10, di cui do lettura:

Art. 10.

È vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio od usare utensili da cucina o da tavola, recipienti o scatole per conservare sostanze alimentari, nonché qualsiasi altro oggetto che possa venire a contatto diretto con sostanze alimentari, che siano:

a) di piombo, zinco o di leghe contenenti più del 10 per cento di piombo ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile;

b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1 per cento;

c) rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati, che messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'1 per cento di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria;

d) saldati con lega di stagno-piombo, con contenuto di piombo superiore al 10 per cento; sono, tuttavia, tollerate, per la saldatura esterna dei recipienti, leghe contenenti piombo in misura superiore al 10 per cento, purchè la saldatura venga eseguita previa efficiente aggraffatura;

e) costituiti da materiale nella cui composizione si trovi più di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale;

f) di materie plastiche o di qualsiasi altro prodotto che, nelle varie fasi d'uso, possano cedere sapori od odori o rendere nocive le sostanze alimentari.

Le predette disposizioni si applicano altresì ai recipienti, utensili od apparecchi che possano venire a contatto diretto con le sostanze alimentari durante la loro lavorazione o preparazione, nonché ai recipienti destinati a contenere qualsiasi sostanza d'uso personale, domestico o igienico, che possa essere assorbita dalla cute o dalle mucose.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

Il senatore Samek Lodovici propone i seguenti emendamenti: nel primo comma sostituire le parole: « che possa », con le altre: « destinato a »; aggiungere, dopo la lettera f), il comma seguente: « Il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, pubblicherà, con propri decreti, elenchi dei componenti delle materie plastiche destinate alla produzione di contenitori di sostanze alimentari, stabilendone le modalità d'impiego ».

Il relatore, senatore Pignatelli, propone un emendamento tendente a sostituire la lettera f) con la seguente: « f) di materie plastiche o di qualsiasi altro prodotto che, nelle varie circostanze d'uso, possano cedere sapori od odori che modifichino le proprietà organolettiche o rendano nocive le sostanze alimentari ».

S A M E K L O D O V I C I . Desidero osservare che la formulazione del comma aggiuntivo di cui è stata data testè lettura, e che va sotto il mio nome, è stata concordata. Poichè appare un po' sintetico, ai fini della sua interpretazione tengo a precisare che il testo originale, da me presentato più particolareggiato, era così formulato: « Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, stabilisce, con propri decreti, elenchi delle materie plastiche, delle resine per il trattamento delle carte avvolgenti, dei plastificanti, stabilizzanti, lubrificanti e agenti di stacco antiossidanti ed antifermentativi e di ogni altro loro additivo, utilizzabili per il contenimento e l'imballaggio delle sostanze alimentari ».

Questo è infatti quello che hanno fatto e fanno le nazioni più progredite. Con questa interpretazione accetto la formulazione letta dall'onorevole Presidente, proponendo però che laddove è detto: « elenchi dei componenti delle materie plastiche », si dica invece: « elenchi degli ingredienti ».

P R E S I D E N T E . Che differenza porterebbe tale dizione?

SAMEK LODOVICI. Essa recnerebbe il vantaggio di una maggiore esattezza.

Desidero ora, in rapporto ad osservazioni non ingiustificate che sono state avanzate dall'industria, sottolineare che cosa intendiamo per « modalità d'impiego ». Si tratta di una questione molto importante. Le materie plastiche, infatti, che devono essere usate per la costruzione di contenitori di sostanze alimentari, o per il loro imballaggio, essendo costituite da alti polimeri, macromolecolari e praticamente quindi insolubili nelle sostanze alimentari, non rappresentano di per sè alcun pericolo. Il pericolo è invece costituito dalle varie sostanze che vengono incorporate nelle materie plastiche stesse e precisamente è in rapporto al grado di tossicità di esse e alla loro migrabilità nelle sostanze alimentari. La migrazione è in rapporto a molti fattori, come la natura della sostanza, la sua aggregazione al polimero base, e alle circostanze o modalità dell'uso in particolare.

Quello che conta molto nei riflessi sanitari ed è da tenere presente non è semplicemente la tossicità di un ingrediente ma la estraibilità da parte delle sostanze alimentari. E questa può essere grandemente diversa per uno stesso prodotto a seconda degli impieghi: ad esempio, il contenimento di alimenti in sospensioni o soluzioni acquose, saline, zuccherine, acide, oliose, eccetera. Si cita a questo proposito dai tecnici l'esempio dell'alcool polivinilico impiegato nel campo degli imballaggi, che è solubile in acqua e non negli oli; mentre per altre sostanze, ad esempio lo ftalato di ottile e di butile, che sono dei plastificanti, succede l'opposto.

Quindi quando parliamo di modalità d'impiego stabilite dal Ministero della sanità, intendiamo dire che il Ministero stabilirà le modalità per cui l'impiego di determinate materie plastiche, in rapporto all'uso cui sono destinate, potrà essere lecito o meno, a seconda che vi sia cessione di componenti dell'imballaggio o del manufatto, in rapporto alla sostanza alimentare cui sono destinati. Questa interpretazione valga a tranquillizzare il settore produttivo.

SCOTT. Quanto sostiene il collega Samek Lodovici è molto giusto. È però evidente che in un provvedimento non si possono introdurre troppe norme; ed è per questa ragione che avevo sottoscritto l'emendamento Zanardi, che poi è stato lasciato cadere, ma che era molto più conciso, in quanto proponeva la sostituzione della lettera f) con la seguente: « f) di materie plastiche diverse da quelle che saranno autorizzate nel regolamento o contenenti additivi (plastificanti, stabilizzanti, eccetera) non autorizzati ».

Tale formulazione era precisa e si appellava al regolamento, che è molto importante non dimenticare. Ciò che tra l'altro mi preoccupa, infatti, è che gli elenchi dei componenti delle materie plastiche destinate alla produzione dei contenitori di sostanze alimentari dovranno essere pubblicati con decreti del Ministro della sanità, decreti nella cui tempestività debbo confessare di non avere troppa fiducia. Ad ogni modo ci ripromettiamo di rivedere più esattamente, quando saremo giunti all'ultimo articolo, l'emendamento Samek Lodovici, perchè il regolamento — ripeto — è indispensabile.

SAMEK LODOVICI. Saranno necessari sia i decreti che il regolamento.

PRESIDENTE. Io ho più fiducia nella tempestività dei decreti che non in quella dei regolamenti.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo al primo comma, proposto dal senatore Samek Lodovici.

(È approvato)

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo della lettera f), proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti il comma aggiuntivo, dopo la lettera f), proposto dal senatore Samek Lodovici.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 10, il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

59ª SEDUTA (8 giugno 1961)

« È vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio od usare utensili da cucina o da tavola, recipienti o scatole per conservare sostanze alimentari, nonché qualsiasi altro oggetto destinato a venire a contatto diretto con sostanze alimentari, che siano:

a) di piombo, zinco o di leghe contenenti più del 10 per cento di piombo ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile;

b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1 per cento;

c) rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati, che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'1 per cento di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria;

d) saldati con lega di stagno-piombo, con contenuto di piombo superiore al 10 per cento; sono, tuttavia, tollerate, per la saldatura esterna dei recipienti, leghe contenenti piombo in misura superiore al 10 per cento, purchè la saldatura venga eseguita previa efficiente aggraffatura;

e) costituiti da materiale nella cui composizione si trovi più di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale;

f) di materie plastiche o di qualsiasi altro prodotto che, nelle varie circostanze di uso, possano cedere sapori od odori che modifichino le proprietà organolettiche o rendano nocive le sostanze alimentari.

Il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, pubblicherà, con propri decreti, elenchi dei componenti delle materie plastiche destinate alla produzione di contenitori di sostanze alimentari, stabilendone le modalità d'impiego.

Le predette disposizioni si applicano altresì ai recipienti, utensili od apparecchi che possano venire a contatto diretto con le sostanze alimentari durante la loro lavorazione o preparazione, nonché ai recipienti destinati a contenere qualsiasi sostanza d'uso personale, domestico o igienico, che possa essere assorbita dalla cute o dalle mucose.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 ».

(È approvato).

Art. 11.

È vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata alla alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla presente legge.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000.

Il relatore propone l'inserimento, tra il primo ed il secondo comma, dei seguenti: « Gli importatori di sostanze destinate alla alimentazione devono, prima dello sdoganamento, consegnare alle Autorità sanitarie della provincia di frontiera competente una propria dichiarazione sottoscritta nella quale, oltre il nome o ragione sociale e la sede delle ditte nazionali alle quali fossero state già cedute le merci importate, siano indicati i singoli ingredienti di queste, elencati in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso o volume.

Gli agenti di dogana preleveranno i campioni che inoltreranno alle stesse Autorità sanitarie per le analisi di controllo ».

S A M E K L O D O V I C I . Ricordo di avere a suo tempo presentato un emendamento al testo governativo originale; emendamento tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente: « Il controllo è eseguito al momento della nazionalizzazione; gli esami analitici vengono praticati dai laboratori chimici della dogana in collaborazione col laboratorio d'igiene e profilassi della provincia di confine o di altri istituti autorizzati. Le dogane non potranno concedere lo svincolo senza il nulla osta della autorità sanitaria ».

Ora, poichè tale emendamento non è stato accettato dalla Sottocommissione incaricata del coordinamento degli emendamenti, non insisto. Mi sembra però che avrebbe nel modo forse migliore assicurato il raggiungimento degli scopi dell'articolo 11, impedendo l'introduzione di sostanze alimentari non rispondenti alle esigenze sanitarie ed evitando la preoccupazione di doverle eventualmente ricercare dopo la loro distribuzione ai destinatari e immissione in commercio.

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

59ª SEDUTA (8 giugno 1961)

D'ALBORA. Mi associo alle dichiarazioni del collega Samek Lodovici.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento aggiuntivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 11, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Il relatore propone di inserire, a questo punto, un articolo 11-bis del seguente tenore:

« È ammessa la temporanea importazione di sostanze alimentari con requisiti difformi da quelli prescritti per il territorio nazionale. La riesportazione deve avvenire entro e non oltre 180 giorni e in nessun caso sarà consentita la nazionalizzazione delle sostanze anzidette e dei prodotti con esse fabbricati.

« I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 fino al 20 per cento del valore della merce temporaneamente importata, accertato dall'ufficio doganale competente ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 12.

È vietato offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi e disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualità o le proprietà nutritive delle sostanze alimentari stesse o vantando particolari azioni medicamentose.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 30.000 a lire 300.000.

Alla stessa pena sono soggetti coloro che verbalmente, per iscritto, a mezzo della stampa ed in qualsiasi modo, offrono in vendita

sostanze di qualsiasi natura atte ad adulterare e contraffare alimenti e bevande.

Il senatore Alberti ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente: « È vietato inoltre l'uso da parte di chiunque di attestati di qualità e genuinità dei prodotti alimentari non rilasciati dal Ministero della sanità e da Istituti espressamente autorizzati dal Ministero stesso ».

SAMEK LODOVICI. E delle merci autorizzate da certificati rilasciati da istituti esteri non teniamo conto? Bisogna anche fare attenzione alla reciprocità.

PIGNATELLI, relatore. Effettivamente è impossibile accettare l'emendamento Alberti, poichè è indubbio che, ad esempio, un grande fisiologo può anche rilasciare un attestato su di un alimento, a tutto rischio e pericolo della sua reputazione. Non vedo perchè ciò dovrebbe essere vietato.

PRESIDENTE. Ritengo che, data l'assenza del presentatore, che non ha neanche illustrato il suo emendamento, questo possa considerarsi ritirato.

Il senatore Alberti ha proposto ancora i seguenti emendamenti, accolti dalla Sottocommissione per il coordinamento: nel secondo comma sostituire alle parole: « da lire 30.000 a lire 300.000 », le altre: « da lire 50.000 a lire 500.000 »; nel terzo comma aggiungere, dopo le parole: « Alla stessa pena », le altre: « aumentata di un terzo ».

Mette ai voti l'emendamento sostitutivo al secondo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al terzo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 12, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 13.

Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dallo ufficiale sanitario. Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo ed a eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini stabiliti.

È vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari personale non munito del libretto di idoneità sanitaria.

I contravventori alla disposizione di cui al primo comma del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire 20.000, ed i contravventori alle disposizioni di cui al secondo comma con l'ammenda fino a lire 50 mila.

Quest'ultima ammenda si applica altresì a carico di chi, pur a conoscenza di essere affetto da manifestazioni di malattia infettiva diffusiva, continui ad attendere alla preparazione, produzione, manipolazione o vendita di sostanze alimentari.

(È approvato).

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta, per permettere agli onorevoli colleghi di prendere parte ai lavori dell'Aula.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 10,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari